



CITTA' DI LEGNAGO

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DI NATURA SOCIALE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 DEL 29.04.2021.

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DAL 17.06.2021 AL 01/07/2021



Sommario

PREMESSA.....	3
FINALITA' DEGLI INTERVENTI.....	3
Art. 1 (Destinatari).....	4
Art. 2 (Percorso Metodologico).....	4
Art. 3 (Stato di bisogno: definizione).....	4
Art. 4 (Competenze della giunta).....	5
Art. 5 (tipologie di intervento).....	5
Art. 6 (Contributo Ordinario temporaneo).....	5
Art. 7 (Contributo Ordinario a tempo prolungato).....	5
Art. 8 (Contributo Straordinario).....	5
Art. 9 (Modalità di accesso)	6
Art. 10 (Iter procedurale per l'erogazione di contributi economici).....	6
Art. 11 (Progetto individualizzato).....	7
Art. 12 (Controlli sulla documentazione prodotta).....	7
Art. 13 (Azioni di rivalsa del Comune).....	7
Art. 14 (Rendiconto)	7
VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.....	9

PREMESSA

Questo regolamento disciplina l'area dell'assistenza a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, volta ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze primarie e a sostenere la persona promuovendone capacità e doti compatibilmente con le risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale. A tal proposito l'Assessore, coadiuvato dalla Giunta, dagli Assistenti Sociali e dagli uffici competenti avrà l'onere di fare osservare il suddetto regolamento.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento sono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.P.C.M. 159/2013 e dal DM 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre ai criteri stabiliti dalle normative Statali e Regionali in materia. Rimangono esclusi dal contributo Comunale i soggetti con parenti che possono contribuire al sostentamento dei richiedenti secondo l'art.433 del C.C. e tutti coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, ovvero analoga misura di sostegno statale.

Coloro che, a seguito di attivazione di apposito progetto sociale, rifiutano o interrompono per loro volontà esperienze di tirocinio ed eventuale rapporto di lavoro perdono il diritto di ricevere qualsiasi contributo.

Nel caso in cui il soggetto usufruisca sia di contributo ordinario che straordinario la somma totale annua del contributo o del sostegno economico comunque denominato, erogabile con le risorse di bilancio dell'ente, non potrà superare euro 1.200,00.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Con gli interventi di "assistenza" si mira a tutelare organicamente, nei limiti delle disponibilità economiche dell'ente, di garantire a persone e famiglie in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento della situazione di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere, anche attraverso l'uso degli strumenti di politiche attive per il lavoro promosse dall'Amministrazione comunale.
2. L'esercizio delle funzioni di assistenza anche economica connesse alla erogazione dei contributi dovrà essere riferito ai criteri di omogeneità degli interventi a parità dei bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
3. L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto partecipato", obbligatoriamente sottoscritto, che comprenda, ove possibile, percorsi di inserimento lavorativo, definito consensualmente tra il Servizio Sociale Comunale e il cittadino, dovrà altresì caratterizzare ogni sostegno ed azione, in vista del superamento della situazione di indigenza e di dipendenza. Il Servizio Sociale Comunale potrà avvalersi di altri soggetti istituzionali o del privato sociale, informandoli delle finalità, dei criteri e delle misure adottate dal presente Regolamento e verificandone i modi e la congruità dell'uso delle risorse comunali eventualmente assegnate in considerazione agli obiettivi che si vogliono perseguire.
4. Parimenti nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate e acquisite le responsabilità e le capacità anche residue di promuovere l'autonomia della persona o della famiglia interessata.
5. Il contributo economico, erogabile con le risorse di bilancio a disposizione dell'ente, avrà una durata massima di 6 mesi prorogabile per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi, in misura non superiore ad euro 1.200,00 annui.
6. L'erogazione del contributo economico deve essere condizionata alla partecipazione attiva e diligente del cittadino ai percorsi di inserimento lavorativo previsti dal progetto partecipato.
7. La mancata partecipazione, ovvero la cessazione dell'inserimento lavorativo di cui al comma 6 determina il venir meno dei benefici economici eventualmente conseguiti.

Art. 1 (Destinatari)

Possono accedere alla richiesta per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento tutti i cittadini che siano anagraficamente residenti nel Comune di Legnago e se non comunitari siano in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace.

Art. 2 (Percorso Metodologico)

Il contributo economico è uno strumento del processo di aiuto che si definisce nella obbligatorietà della stesura di un progetto personalizzato.

Per la gestione dell'iter diretto ad attivare interventi assistenziali che presuppongono la elaborazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato si dovrà osservare la seguente procedura:

1. L'Assistente Sociale deve impegnare la propria professionalità per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti richiedenti, la loro potenziale autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto;
2. Per quanto espresso al punto "1", si procede con la valutazione della situazione e in particolare delle motivazioni che hanno dato luogo alla domanda di natura economica, cercando di approfondire quali possano essere gli eventi critici o le problematiche che hanno portato alla manifestazione del disagio;
3. Il processo si conclude con la definizione di un atto di impegno, rappresentato dal progetto personalizzato sottoscritto dalle parti (Assistente Sociale, persone utenti, altri soggetti della rete di assistenza coinvolti), che potrà anche prevedere interventi ed attività a favore della collettività, previa adesione a organismi di volontariato presenti sul territorio o con progetti specifici deliberati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 (Stato di bisogno: definizione)

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto che consente l'accesso all'assistenza oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- b) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di grave disagio per singoli o nuclei familiari.

Art. 4 (Competenze della Giunta)

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di esercizio e compatibilmente con le risorse disponibili, la Giunta Comunale determina i limiti economici e le fasce ISEE ai fini dell'erogazione di contributi di cui al presente regolamento. La Giunta comunale determina l'importo erogabile per gli interventi di assistenza a carattere straordinario, a carattere prolungato e a carattere temporaneo.

La Giunta determina altresì:

- gli intervalli di fasce ISEE per l'accesso ai contributi;
- i criteri di valutazione della situazione economica: fasce ISEE, ulteriori entrate, indicatori del tenore di vita, indicatori di ulteriori elementi economicamente rilevanti non computati nell'ISEE;

- i punteggi per la valutazione del grado di adesione e collaborazione al progetto personalizzato.

L'Assessore competente dovrà provvedere a:

- monitorare l'erogazione dell'assistenza secondo quanto disposto dal presente Regolamento;
- rilevare l'evoluzione dei bisogni sulla base della situazione socio economica generale del territorio;
- verificare che i tempi di erogazione dell'assistenza siano adeguati ai bisogni;
- valutare l'opportunità di aggiornare gli importi erogabili con il consenso della giunta.

Art. 5 (tipologie di intervento)

Al fine di migliorare la qualità della vita, nonché di favorire il pieno sviluppo della persona e l'espressione delle sue capacità valorizzando l'apporto che può offrire al perseguimento del bene comune si promuove e realizza un quadro di interventi economici quali:

1. contributo ordinario temporaneo;
2. contributo ordinario a tempo prolungato
3. contributo straordinario.

Per i contributi economici non disciplinati nel presente atto si rinvia ai regolamenti specificamente redatti per ciascuna prestazione.

Art. 6 (Contributo Ordinario Temporaneo)

Qualora venga rilevato un bisogno legato a situazioni a rischio di marginalità sociale in nuclei con minori, anziani non autosufficienti, disabili, persone adulte con gravi difficoltà nell'occupazione può essere concesso un contributo economico ordinario temporaneo.

I criteri di erogazione del contributo in favore degli utenti sono deliberati dalla Giunta Comunale.

L'importo massimo sarà determinato dalla Giunta Comunale, e non potrà essere superiore ai 6 mesi.

Il contributo, sulla base del progetto individualizzato, potrà essere erogato attraverso buoni sociali/ticket, pacchi alimentari o pagamento diretto dagli uffici del sociale, di bollette relative ad utenze.

Non si darà luogo ad erogazione di somme di denaro in contanti.

Art. 7 (Contributo Ordinario a tempo prolungato)

Qualora venga rilevato un accertato stato di disagio e/o isolamento sociale tale per cui non si prevedono sostanziali miglioramenti a breve scadenza (cronicità che non si risolve a breve termine), può essere concesso un contributo ordinario a tempo prolungato.

Il contributo economico prolungato non potrà in ogni caso superare un periodo massimo di 6 mesi eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.

L'importo massimo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Il contributo, sulla base del progetto individualizzato, potrà essere erogato in forma di buoni sociali/ticket, pacchi alimentari o pagamento diretto dagli uffici del sociale, di bollette relative ad utenze.

Non si darà luogo ad erogazione di somme di denaro in contanti.

Art. 8 (Contributo Straordinario)

Qualora venga rilevato un bisogno legato ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una difficoltà a poter adempiere alle normali condizioni di vita può essere valutato la concessione un contributo economico straordinario. L'importo massimo semestrale, erogato di

norma sotto forma di una tantum o, per casi specifici, in più soluzioni, sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Il contributo, sulla base del progetto individualizzato, potrà essere erogato in forma di buoni sociali/ ticket, pacchi alimentari o pagamento diretto dagli uffici del sociale, di bollette relative ad utenze.

Non si darà luogo ad erogazione di somme di denaro in contanti.

Art. 9 (Modalità di accesso)

Le richieste per la concessione di assistenza a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo colloquio con l'Assistente Sociale.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Non possono accedere ai contributi tutti coloro che siano in lite pendente con l'ente, salvo comprovate situazione di reale necessità.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali, si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione.

Per chi non è residente da almeno 5 anni, dovrà essere richiesta d'ufficio la documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 443 del codice civile, sono preliminarmente convocati dall'Assistente Sociale, allo scopo di coinvolgerli nel progetto individualizzato. Se ne sussistono i presupposti sono sollecitati ad adempiere agli obblighi su di essi gravanti in relazione alla necessità di far fronte ai bisogni avanzati dal richiedente.

Art. 10 (Iter procedurale per l'erogazione e attivazione di contributi economici)

Per accedere all'intervento di contributo economico, gli interessati dovranno presentare apposita domanda agli uffici del servizio sociale del Comune di Legnago, allegando:

- attestazione I.S.E.E.;
- dichiarazione sulla situazione economica attuale con l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il suo nucleo familiare e qualsiasi altro documento accertante la situazione economico-patrimoniale (es. busta paga e altri documenti);
- certificazione dello stato di occupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego;
- l'esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo;
- dichiarazione di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento Europeo "UE" 2016/679;
- documentazione relativa alle spese sostenute dal nucleo familiare (bollette, ricevute affitto, ricevute per spese sanitarie, scolastiche, etc.);
- dimostrazione del non possesso di redditi e/o patrimoni anche immobiliari in altri Stati, previa esibizione di documentazione probatoria rilasciata dalle competenti Autorità dello stato di provenienza ovvero da parte degli uffici diplomatici e consolari.

In caso di dichiarazione falsa o mendace si darà luogo alla sospensione del contributo e la denuncia alle competenti Autorità Giudiziaria.

Nel corso della valutazione della situazione, anche ai fini dell'individuazione dei requisiti di accesso, i servizi sociali si avvalgono di uno strumento professionale preventivamente predisposto che tenga conto della situazione economica, del bisogno socio-sanitario della famiglia e del grado di adesione e collaborazione delle persone utenti.

In relazione alla situazione emersa viene concordato un progetto individualizzato nel quale saranno evidenziate le misure di intervento.

Tale progetto dovrà essere redatto entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa, necessaria all'erogazione del contributo.

Art. 11 (Progetto individualizzato)

Il processo di aiuto prevede una formalizzazione del progetto che andrà ad individuare:

1. finalità e obiettivi;
2. gli aderenti al progetto;
3. i reciproci compiti e le modalità di gestione del contributo economico;
4. la durata e la natura dell'intervento;
5. la verifica del progetto;
6. la valutazione e quindi l'eventuale modifica dei contenuti e la chiusura dell'intervento.

Il progetto individualizzato deve prevedere delle azioni che il beneficiario è obbligato a porre in essere nel periodo di assistenza.

L'Assistente Sociale verifica e monitora l'andamento del progetto rispetto alla situazione di bisogno prevedendo anche la possibilità di integrare e/o sostituire lo stesso.

In caso di inosservanza o di mancanza di collaborazione su quanto previsto dal progetto individualizzato il soggetto viene richiamato al rispetto degli impegni presi. Se l'atteggiamento persiste nonostante il richiamo il contributo automaticamente decade.

Art. 12 (Controlli sulla documentazione prodotta)

Il Servizio Sociale Professionale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere oggetto di verifica a campione avvalendosi delle informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato.

Le verifiche sono disposte per iscritto dal Dirigente e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza sulla base della stipula di specifica convenzione ovvero di protocollo di intesa con il Comune. Il risultato del controllo della Guardia di Finanza costituisce documento valido ai fini dell'esito della pratica di cui trattasi. Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a 0, nonché le autocertificazioni da cui risulti un reddito pari a 0, avranno priorità per essere soggette a verifiche attraverso la Guardia di Finanza.

Art. 13 (Azioni di rivalsa del Comune)

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune a seguito di dichiarazioni mendaci o presentazione di falsa documentazione sono punibili a norma di legge. In tali casi è fatto loro obbligo di corrispondere l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali predispone gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art.14 (Rendiconto)

I servizi sociali del Comune effettuano una rendicontazione dell'attività svolta con cadenza quadrimestrale.

Il rendiconto dovrà contenere tutti i riferimenti che possano identificare i beneficiari delle misure di sostegno oggetto del presente regolamento e dovrà essere trasmesso, attraverso l'assessore competente, alla Giunta Comunale. Tale rendicontazione contenente dati personali e/o sensibili sarà sottoposta alle norme sulla tutela dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Il contributo economico viene quantificato partendo dalla valutazione della situazione economica, rilevabile dall'I.S.E.E. del cittadino che presenta la domanda.

Le fasce I.S.E.E. e l'importo massimo erogabile del contributo, compatibilmente con le risorse economiche dell'amministrazione, verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si farà riferimento ai seguenti indicatori:

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	
1. A) ISEE	
1. B) ULTERIORI ENTRATE A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO	
1. C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA	
1. D) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI NON COMPUTATI NELL'ISEE	
TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA = PUNTI	
VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (da 0 a - 20 punti)	

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	
Somma degli indicatori	Punti
SITUAZIONE ECONOMICA (gli indicatori saranno determinati con delibera di Giunta Comunale – art. 4 Regolamento)	
GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	
TOTALE	